



Repertorio n. 7 del 30.06.2011

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno 2011, il giorno 30 del mese di Giugno, presso la sede del Servizio "Contenzioso Amministrativo per la Tutela del Territorio e della Sicurezza / Risorse Naturali - Caccia e Pesca - Polizia Locale", in Via Marche ad Ascoli Piceno, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di Legge, redatta in triplice originale, tra

- l'Avvocato Anna Maria Lelii, Dirigente del Servizio "Contenzioso Amministrativo per la Tutela del Territorio e della Sicurezza" nonché del Servizio "Risorse Naturali - Caccia e Pesca - Polizia Locale", in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata ad Ascoli Piceno il 28.04.1963, CF: LLE NMR 63D68 A462M, domiciliata presso la sede della Provincia, di seguito denominati, per brevità, rispettivamente "Dirigente" e "Servizio"
- l'Avvocato Danilo Barullo, nato ad Ascoli Piceno il 07.06.1975 e ivi residente, CF: BRL DNL 75H07 A462B, il quale, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la propria residenza, di seguito denominato per brevità "Collaboratore".

Detti componenti premesso che

- il presente contratto trae causa dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 23.05.2011 (*"Integrazione al Programma relativo agli incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza per l'anno 2011, già approvato con delibera di consiglio n.45 del 30.11.2010"*) con cui, inter alia, si autorizza la Dirigente del Servizio a conferire un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a un "Esperto in materie giuridiche" per la durata di 1 (uno) anno, autorizzando ad attingere la somma necessaria alla corresponsione degli emolumenti dalle risorse di bilancio
- in esecuzione della citata Delibera Consiliare, la Dirigente, con Determinazione n. 1881/GEN (n. 75/SPRN) del 30.06.2011, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata, ha individuato l'Esperto in materie giuridiche a cui conferire la Collaborazione Coordinata e Continuativa di durata annuale nella persona dell'Avv. Danilo Barullo
- il presente contratto è stipulato ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile essendo la Collaborazione Coordinata e Continuativa prestazione d'opera di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione, da prestarsi anche all'interno dei locali del Servizio, ubicati in Via Marche - Ascoli Piceno

- il Collaboratore dichiara di ben conoscere i documenti suddetti e ne accetta i contenuti, senza eccezione o riserva alcuna, in particolare il Regolamento provinciale (integrativo di quello sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) disciplinante l'“*Affidamento degli incarichi professionali a soggetti esterni all'Ente*”, approvato con Delibera di G. P. n. 94 del 25.03.2008 e modificato con Delibera di G. P. n. 261 del 10.09.2010, di seguito denominato, per brevità, “Regolamento”
- le motivazioni che giustificano il conferimento del suddetto incarico sono specificate dettagliatamente nella citata determinazione n. 1881/GEN (n. 72/SPRN) del 30.06.2011, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia (www.provincia.ap.it), al pari di questo contratto

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

OGGETTO DELL'INCARICO

La Dirigente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 del Codice Civile, stipula con il Collaboratore il presente contratto che disciplina l'incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa della durata di 1 (uno) anno, avente ad oggetto le seguenti attività:

- fornire consulenza giuridica su fattispecie concrete, inerenti le competenze istituzionali, che la Dirigente del Servizio ritenga di prospettare
- elaborare relazioni, su richiesta della Dirigente del Servizio, su istituti giuridici inerenti le competenze demandate ai Servizi, indipendentemente da una fattispecie concreta
- elaborare analisi normative, anche comparative con le altre Legislazioni regionali, in ambiti disciplinari quali l'attività venatoria, ittica ed ambientale
- affiancare gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale che lo richiedano, o su disposizione della Dirigente/Comandante, fornendo consulenza giuridica in ambito penale, sotto l'aspetto prettamente formalistico, in relazione ad indagini delegate di PG
- monitorare l'evoluzione della normativa primaria, secondaria e regionale nonché la relativa Giurisprudenza e Dottrina, nelle materie di cui ai due punti precedenti.

Articolo 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Dirigente del Servizio è “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

La Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., è altresì Responsabile del "Trattamento dei dati personali" forniti dal Collaboratore. I suddetti dati saranno trattati dai Servizi competenti della Provincia, secondo i principi sanciti dall'art. 13 del citato D. Lgs., esclusivamente per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali. Il Collaboratore, stipulando questo contratto, ne autorizza il trattamento.

Articolo 3 AUTONOMIA DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore si coordina esclusivamente con la Dirigente del Servizio la quale traccia le linee programmatiche progettuali generali. La prestazione oggetto del presente contratto è dunque resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del vincolo della subordinazione, con propria organizzazione di lavoro, senza l'osservanza di specifici orari.

Il Collaboratore non soggiace ad alcun vincolo gerarchico e nei suoi confronti la Dirigente non ha potestà disciplinare.

A discrezione del Collaboratore, l'incarico può essere espletato, al fine di adempiere al meglio l'obbligazione, anche presso la sede del Servizio (Via Marche - Ascoli Piceno). Il Collaboratore è autorizzato a disporre, per il tempo richiesto, delle dotazioni strumentali di cui necessita. E' parimenti autorizzato a consultare i documenti, non coperti dal segreto d'ufficio, che reputi necessari ai fini di un migliore adempimento. La Dirigente s'impegna a fornire in prima persona, o per il tramite del personale del Servizio, l'assistenza richiesta dalle circostanze, diretta a facilitare l'espletamento dell'incarico.

Il Collaboratore ha cura di aprire, se già non ne dispone, la gestione separata presso l'INPS territorialmente competente ai sensi della Legge n. 335/1995 e ss.mm.ii.

70


Articolo 4 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Collaboratore assicura che la prestazione sarà eseguita personalmente, ovvero senza avvalersi di sostituti, e solleva la Provincia da ogni responsabilità per danni a terzi che dovesse eventualmente cagionare nell'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto obbliga il Collaboratore al rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui dovrà tener conto qualora stipulasse successivi contratti con aziende o altre Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di certificare l'adempimento corrente dell'obbligazione, ovvero il rispetto delle obbligazioni di cui all'art. 1, il Collaboratore presenta ogni trimestre un'analitica relazione scritta sulle attività espletate. La relazione, da prodursi in copia cartacea, va assunta al

Protocollo del Servizio entro il quinto giorno feriale successivo alla scadenza del trimestre, ovvero il primo giorno feriale utile se il quinto giorno fosse prefestivo o festivo.

E' in ogni caso fatto salvo il diritto della Dirigente di richiedere, anche per le vie brevi, la suddetta relazione scritta prima della scadenza del trimestre, allo scopo di verificare l'avanzamento della Collaborazione e valutarne la qualità.

Articolo 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di 1 (uno) anno e acquisisce efficacia giuridica, ex art. 3, comma XVIII, della Legge n. 244/2007, dal **01.07.2011**, giorno di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia (www.provincia.ap.it), con scadenza fissata al **30.06.2012** senza necessità di comunicazioni ulteriori.

Articolo 6 COMPENSO

La Provincia corrisponde al Collaboratore, a titolo di compenso per le prestazioni contrattuali, la somma annua di € 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00), al lordo di ritenute fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore.

Il compenso mensile lordo di € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00) è erogato al Collaboratore alla scadenza di ogni mese di attività, a seguito di "Nota spese" presentata dal Collaboratore. La corresponsione del compenso mensile sarà interrotta, dietro segnalazione della Dirigente al competente Servizio "Risorse Umane", solo qualora sia risolto il presente contratto per le cause previste dalla Legge, per inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale, per mancata presentazione della relazione trimestrale da parte del Collaboratore, presentazione oltre i termini stabiliti dall'art. 4, III comma, di questo contratto o mancata approvazione della stessa da parte della Dirigente.

Articolo 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. il presente contratto è risolto di diritto:

- quando l'obbligazione non sia adempiuta secondo quanto previsto negli artt. 1) e 4), commi I e II, di questo contratto

- quando il Collaboratore assuma successivamente alla stipula di questo contratto incarichi professionali oggettivamente incompatibili con quello in essere
- quando emerga una situazione d'incompatibilità taciuta dal Collaboratore e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ("*Motivi di esclusione del conferimento degli incarichi*") del Regolamento non avrebbero consentito la stipula del contratto.

Articolo 8 ALTRI CASI DI RISOLUZIONE

La Provincia di Ascoli Piceno può procedere alla risoluzione di questo contratto nei seguenti casi:

- a) quando non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del contratto
- b) quando il Collaboratore non esegua l'obbligazione secondo la diligenza richiesta dall'art. 1176, II comma, del Codice Civile.

La risoluzione acquisisce efficacia nel momento in cui la Provincia comunica, mediante raccomandata a/r, al Collaboratore di volersene avvalere.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Articolo 9 REVOCA DELL'INCARICO


La Provincia può revocare l'incarico, mediante atto adeguatamente motivato, da inoltrare, con raccomandata a/r, al Collaboratore quando il rapporto fiduciario con quest'ultimo risulti gravemente compromesso da fatti da lui commessi. La revoca acquisisce efficacia nel momento in cui il Collaboratore ne riceve comunicazione.

La Provincia corrisponde al Collaboratore gli emolumenti spettanti per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta efficace.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Articolo 10 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle procedure software e di altro materiale predisposto dal Collaboratore in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva della Provincia, anche in caso di



revoca o di risoluzione del contratto.

Il Collaboratore è l'unico responsabile per l'uso dei dispositivi e/o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che risultassero tutelate da brevetto, soggette a diritto di autore e in genere di privativa altrui.

Articolo 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati dati e informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

E' vietata, oltre alla divulgazione degli stessi in qualunque modo e sotto qualsiasi forma, la loro utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Collaboratore si obbliga, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 12 CONTROVERSIE


Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 13 NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalle clausole ivi inserite, dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative e per quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile.

Il Collaboratore
Avv. Danilo Barullo

Il Dirigente del Servizio
Avv. Anna Maria Lelii



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Collaboratore dichiara di ben conoscere e approvare specificatamente le disposizioni del presente contratto, in particolare quelle contenute nell'art. 3 ("*Autonomia del contraente*"), art. 4 ("*Obblighi del contraente*"), art. 6 ("*Compenso*"), art. 7 ("*Clausola risolutiva espressa*"), art. 8 ("*Altri casi di risoluzione*"), art. 9 ("*Revoca dell'incarico*"), art. 11 ("*Obblighi di riservatezza*"), art. 12 ("*Controversie*").

Il Collaboratore
Avv. Danilo Barullo



Il Collaboratore, ai sensi del D. Lgs. n 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei propri dati personali per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto

Il Collaboratore
Avv. Danilo Barullo



Esente da bollo ai sensi del DPR n. 642/1972

7